

89

Edizione n. 15/2025  
19 settembre 2025



# MODELLO 770/2025

Analisi delle novità / Il nuovo 770 mensile

a cura di  
Ezia **FORLEO**

Componente Centro Studi ANCL U.P. di Bari "Francesco & Vincenzo Leggiadro"

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 75896 del 24 febbraio 2025, è stato approvato il modello 770/2025, relativo all’anno di imposta 2024, con annesse istruzioni ai fini della corretta compilazione e relative specifiche tecniche.

Il termine dell’invio, da effettuare esclusivamente in via telematica, è fissato al 31 ottobre 2025.

### MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE

È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il Mod. 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dividendi, proventi, e redditi di capitale;
- locazioni brevi;
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
- somme liquidate a titolo di indennità di esproprio; somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi;
- somme dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

### COMPOSIZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione si compone di un frontespizio e di quadri staccati.

FRONTESPIZIO
Nella prima facciata con l’informativa privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Nella seconda facciata, con i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto d’imposta, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica riservato all’incaricato e apposizione del visto di conformità riservato al C.A.F o al professionista.

I quadri staccati sono i seguenti:

<b>QUADRO SF:</b> relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti.
<b>QUADRO SG:</b> relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale.
<b>QUADRO SH:</b> relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti.
<b>QUADRO SI:</b> relativo ai riepiloghi degli utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno 2024.
<b>QUADRO SK:</b> relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti nel corso dell’anno 2024.
<b>QUADRO SL:</b> relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto.
<b>QUADRO SM:</b> relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.

<b>QUADRO SO:</b> relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze e dalle società fiduciarie per indicare i dati utili alla liquidazione delle imposte sul valore degli immobili all'estero.
<b>QUADRO SP:</b> relativo alle ritenute operate sui proventi derivanti da titoli atipici.
<b>QUADRO SQ:</b> relativo ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli simili immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.
<b>QUADRO SS:</b> relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello della dichiarazione.
<b>QUADRO DI:</b> relativo all'eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore.
<b>QUADRO ST:</b> concernete le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive.
<b>QUADRO SV:</b> relativo alle trattenute di addizionali comunali all'Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti.
<b>QUADRO SX:</b> relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate.
<b>QUADRO SY:</b> relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010. Viene anche utilizzato per l'indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

Riepiloghiamo brevemente le modalità di redazione ed invio della dichiarazione per poi analizzare le novità contenute nei quadri ST, SV e SX.

## REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il riquadro **redazione della dichiarazione** contiene i campi:

1. **Tipologia invio:** da compilare con il codice "1" se il sostituto opta per trasmettere in un unico flusso i diversi redditi (di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di capitali, di locazione breve, redditi diversi) o con il codice "2" se il sostituto opta per inviare separatamente i dati relativi ai suddetti redditi.  
In tale ultimo caso il sostituto potrà effettuare invii separati anche senza servirsi dell'ausilio di un altro soggetto incaricato.
2. **Quadri compilati e ritenute operate:** da utilizzare per indicare i quadri compilati ed il flusso trasmesso (lavoro dipendente, autonomo, di capitali, locazioni brevi, altre ritenute). Ad esempio, se il sostituto deve trasmettere i dati relativi a redditi di lavoro dipendente ed i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo dovrà barrare le caselle "Dipendente" e "Autonomo".
3. **"Incaricato in gestione separata"** che dovrà essere barrata dall'intermediario qualora il sostituto abbia aderito alla gestione separata e voglia trasmettere i dati separatamente in più flussi previa indicazione del codice "2" nella casella tipologia di invio.
4. **Gestione separata:** la sezione viene compilata solo nel caso si sia optato per il codice "2" nella casella tipologia di invio e si voglia inviare la dichiarazione in più flussi. In tal caso esiste l'obbligo di indicare il codice fiscale del soggetto incaricato dell'invio del flusso separato con i relativi redditi che andrà a trasmettere e se è il sostituto ad effettuare invii separati senza avvalersi di un altro soggetto incaricato, **dovrà barrare la casella sostituto** ed indicare i redditi per i quali provvede all'invio.

**Attenzione.** Le istruzioni precisano che l'invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo

di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute individuate.

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE																
	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY	
Tipologia invio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	GESTIONE SEPARATA																
	Codice fiscale altro incaricato					Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
	Codice fiscale altro incaricato					Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	

Dalle istruzioni appare chiaro come si possono verificare diversi casi di invio per i quali riportiamo alcuni esempi

### Esempio n. 1

Il sostituto ha effettuato ritenute di lavoro dipendente e di lavoro autonomo ed opta per la gestione separata (invio in due flussi) servendosi degli intermediari Rossi (per il lavoro dipendente) e Bianchi (per il lavoro autonomo).

**1° invio.** Il Sig. Rossi deve barrare la casella tipologia di invio con il codice "2", indicare come tipologia di reddito quello da lavoro dipendente, barrare la casella incaricato in gestione separata ed indicare il codice fiscale del Sig. Bianchi quale altro incaricato con la tipologia di reddito lavoro autonomo che andrà a trasmettere.

**2° invio.** Il Sig. Bianchi deve barrare la casella tipologia di invio con il codice "2", indicare come tipologia di reddito quello di lavoro autonomo, barrare la casella incaricato in gestione separata ed indicare il codice fiscale dell'intermediario Rossi con la tipologia di reddito lavoro dipendente che andrà a trasmettere.

### Esempio n. 2

Il sostituto decide di effettuare invii separati senza avvalersi di altro soggetto incaricato:

**1° invio.** Il sostituto indica il codice "2" nella tipologia di invio, indica come tipologia di reddito quello da lavoro dipendente e nella sezione gestione separata barra la casella sostituto e la casella autonomo.

**2° invio.** Nel secondo invio, il sostituto indica il codice "2" nella tipologia di invio, indica come tipologia di reddito quello da lavoro autonomo e nella sezione gestione separata barra la casella sostituto e la casella dipendente.

### Esempio n. 3

Il sostituto decide di inviare in maniera autonoma il flusso di lavoro dipendente e tramite l'intermediario Verdi il flusso di lavoro autonomo.

**1° invio.** Il sostituto indica il codice "2" nella tipologia di invio, indica come tipologia di reddito quello da lavoro dipendente, inserisce il codice fiscale dell'intermediario Verdi e barra la casella autonomo.

**2° invio.** L'intermediario Verdi incaricato, indica il codice 2 come tipologia di invio, barra la casella autonomo e barra anche la casella incaricato in gestione separata.

Nella sezione gestione separata barra la casella sostituto e la casella dipendente.

**Attenzione.** In caso di invio separato del modello in presenza del flusso "autonomo", il flusso "locazioni" va necessariamente unito a quello "autonomo".

Pertanto, nel caso in cui il sostituto abbia effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente, autonomo e locazioni brevi può effettuare l'invio dei dati in un unico flusso ovvero in due flussi:

1° invio: dipendente;

2° invio: autonomo e locazioni.

**Non può effettuare** l'invio nel modo che segue:

1° invio: dipendente e locazioni;

2° invio: autonomo

E nemmeno:

1° invio: dipendente e autonomo;

2° invio: locazioni.

Solo nel caso in cui il sostituto non abbia effettuato ritenute su redditi di lavoro autonomo il modello 770 può essere inviato in un unico flusso ovvero nel caso di invio separato con due flussi:

1° invio: dipendente;

2° invio: locazioni

Sempre nella sezione "redazione della dichiarazione" troviamo il campo **casi di non trasmissione** dei quadri ST, SV e/o SX, da compilare:

- con il codice "1" se si tratta di Amministrazioni dello Stato che non sono obbligate alla compilazione dei prospetti ST, SV e SX;
- con il codice "2" nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d'imposta 2024 e che, di conseguenza, non è obbligato alla compilazione dei prospetti ST e SV.

### COME VENGONO ESPOSTI I DATI

Gli importi relativi ai dati fiscali devono essere esposti in euro con arrotondamento alla seconda cifra decimale. Dagli esempi riportati nelle istruzioni si evince che, se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5, l'arrotondamento deve essere effettuato per eccesso. Ad esempio, 49,405 diventa 49,41; 89,303 diventa 89,30; 75,807 diventa 75,81.

### QUADRO ST

Il **quadro ST** si compone di 4 sezioni di cui seguono le istruzioni.

#### Sezione I. Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive

La **colonna 1** riguarda il periodo di riferimento per ogni importo trattenuto. Se non indicato diversamente, si tratta del mese e dell'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo (anche nel caso in cui si tratti di ravvedimento operoso).

Con l'avvertenza che:

- nel caso in cui i versamenti sono stati effettuati alle scadenze previste dall'art. 2, comma 1 del DPR 445/1997, deve essere compilato un apposito rigo, riportando i dati desunti dal modello F24 con il periodo convenzionale 12/2024, ed il codice "A" al campo 10;
- nel caso di somme corrisposte entro il 12 gennaio 2025 e riferite al 2024, nel campo 1 deve essere indicato il periodo convenzionale 12/2024 e al punto 10 andrà indicato il codice "B";
- nel caso in cui il sostituto ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2024 nei mesi di gennaio e/o febbraio 2025, deve essere indicato nel campo 1 il periodo convenzionale 12/2024 e nel campo 10 andranno indicati i codici "D" per i versamenti effettuati in gennaio ed "E" per quelli effettuati in febbraio;
- per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR relativa al 2024, effettuato entro il 16 febbraio 2025, andrà indicato come periodo di riferimento 12/2024 (codice tributo 1713);
- per i versamenti trimestrali o semestrali, va indicato l'ultimo mese, rispettivamente, del trimestre o del semestre;
- per le somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, andrà indicato il mese di chiusura dell'esercizio;
- nel caso di somme (diverse dalle precedenti) per le quali la data di versamento è espressamente prevista dalla norma, va indicato il mese dell'obbligo di effettuazione del versamento.

La **colonna 2** riguarda l'importo:

- delle ritenute operate;
- delle addizionali regionali trattenute;
- delle somme e degli interessi trattenuti e versati a seguito della scelta di rateizzare da parte del soggetto che fruisce dell'assistenza fiscale, al netto degli interessi per incapienza della retribuzione che poi andranno evidenziati nella colonna 8;
- dell'imposta sostitutiva operata sulle rivalutazioni del TFR, nonché sulla cedolare secca per locazioni;
- delle ritenute operate sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi;
- del trattamento integrativo di cui al D.L. 3/2020 che il sostituto ha provveduto a recuperare e a riversare all'erario con il codice tributo 1701;
- dell'Irpef recuperato a rate dal sostituto nel corso del 2024 ma riferito all'anno precedente 2023, versato con i codici tributo 1066 ovvero 103E.

Nella **colonna 6** vanno indicati i crediti di imposta utilizzati in diminuzione delle ritenute ed esposti nella colonna ritenute del quadro RU dei modelli REDDITI.

Nella **colonna 7** deve essere indicato l'importo corrispondente alla colonna "importi a debito versati" desunto dal modello F24 comprensivo di eventuali interessi indicati nella successiva colonna 8.

Nella **colonna 8** andranno evidenziati gli interessi trattenuti al soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale ma con retribuzione incapiente, nonché gli interessi versati a seguito di ravvedimento operoso. Nessun rigo andrà compilato per le sanzioni.

Nel caso in cui l'importo evidenziato nella colonna 7 è a seguito di ravvedimento operoso, deve essere barrata la casella della **colonna 9**;

**Novità. La colonna 10 registra alcune novità:**

*Sono state introdotte:*

- **la nota M** riservata alle Amministrazioni dello Stato che effettuano il conguaglio fiscale entro due mesi dalla cessazione del rapporto;
- **la nota Q** se il versamento si riferisce ad errori nella determinazione dell'importo della ritenuta sulle provvigioni di cui al comma 4, art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

*Sono stati eliminati:*

- La **nota N** riferita ai versamenti effettuati in caso di operazioni straordinarie con prosecuzione del rapporto di lavoro senza estinzione del precedente sostituto;
- I codici **numerici 1, 2 e 3** che evidenziavano ipotesi sospensive di alcuni versamenti.

Nella **colonna 11** deve essere indicato il codice tributo;

Nella **colonna 14** deve essere indicata la data di versamento con modalità particolari di esposizione per le operazioni straordinarie e per le successioni per le quali si rimanda alle istruzioni.

Anche quest'anno, è presente la sotto-sezione sospensione introdotta per i sostituiti d'imposta che, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza Covid-19 e, dunque, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle normali scadenze e abbiano proseguito nei versamenti anche nell'anno 2024 esponendoli nei modelli 770 riferiti ad anni precedenti nei punti 15 e 16 utilizzando i codici da 1 a 15.

Solo che quest'anno è intervenuta una novità: al punto 15 **sono stati eliminati i predetti codici da 1 a 15 poiché confluiti nel codice 20**

*20 - Se il sostituto di imposta si è avvalso di una o più disposizione di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, e ha già indicato le somme versate nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti, utilizzando nel punto 15 i codici da 1 a 15. In tal caso, devono essere compilati esclusivamente il punto 7 (indicando le rate versate nel 2024 in forma aggregata, senza alcuna distinzione relativa alle diverse tipologie di sospensione), il punto 11 e il punto 16 (indicando il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025).*

**L'unico codice che sopravvive è il codice 16** relativo ai soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano residenza o sede legale nel comune di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno sull'isola di Ischia.

Nel **punto 16** deve essere indicato l'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025, in virtù di una o più disposizioni di sospensione dei versamenti individuate con i codici 16 e 20 nel punto 15.

## Sezione 2. Addizionale regionale

La sezione II deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all'Irpef comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre i relativi versamenti.

Codice fiscale			Mod. N.			
Sezione II Addizionale regionale	Periodo di riferimento mese      anno		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi
	1	2	3	4	5	6
ST14	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento giorno   mese   anno	Nota	Sospensione Importo sospeso
	9	10	11	14	15	16

Le novità che riguardano la sezione 2 sono:

- **L'eliminazione del punto 13** nel quale andava indicato il codice identificativo della regione destinataria del versamento;
- **L'eliminazione del codice N e dei codici numerici 1, 2 e 3 (campo 10);**
- **L'introduzione della nota M** da utilizzare da parte delle amministrazioni dello Stato (campo 10);
- **L'eliminazione dei codici sospensione** di cui al punto 15 che anche in questa sezione sono confluiti nel codice 20; Resta sempre confermato il codice 16.

## Sezione 3. Ritenute su redditi di capitale

Deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale con tutti i relativi versamenti.

Codice fiscale			Mod. N.			
Sezione III Ritenute su redditi di capitale	DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE					
	Codice ABI	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT	Codice fiscale			Codice Stato estero
ST26	1	2	3			5
	4					
ST27	Periodo di riferimento mese      anno		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	
	1	2	3	4	5	
	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento giorno   mese   anno	
	8	9	10	11	14	

**Nel rigo ST26** devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione del c.d. regime amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs.461/1997.

**Nella colonna 1** il codice ABI se attribuito;

**Nella colonna 2** il codice identificativo internazionale BIC/Swift;

**Nella colonna 3** il codice fiscale italiano se attribuito;

**Nella colonna 4** la denominazione della Società o ente.

**Nella colonna 5** il codice Stato estero di cui alla tabella SG delle istruzioni.

**Nei rigi da ST27 a ST37** devono essere indicati i dati relativi alle ritenute operate e alle imposte sostitutive applicate su redditi di capitale con i relativi versamenti.

- Nella colonna 1 il periodo di riferimento;
- Nella colonna 2 le ritenute operate;
- Nella colonna 6 i crediti d'imposta utilizzati a scomputo;
- Nella colonna 7 l'importo versato;
- Nella colonna 8 gli interessi;
- Nella colonna 9 il ravvedimento;
- Nella colonna 10 il campo note;
- Nella colonna 11 il codice tributo;
- Nella colonna 14 la data di versamento.

**Sezione 4. Imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 21/11/1997, n. 461 e altre imposte sostitutive applicate**

Deve essere compilata dagli intermediari abilitati ad applicare l'imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 461/97 sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi imponibili ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. Da c-bis) a c-quinques), del Tuir.

Codice fiscale  Mod. N.

Sezione IV Imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 21/11/97, n. 461 e altre imposte sostitutive applicate											
DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE											
Codice ABI		Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT				Codice fiscale					
Denominazione		Codice Stato estero									
Periodo di riferimento mese      anno		Ammontare plusvalenze e altri proventi		Imposta applicata		Importi utilizzati a scomputo		Crediti di imposta utilizzati a scomputo		Importo versato	
Interessi		Ravvedimento		Note		Codice tributo		Data di versamento giorno   mese   anno			

Trattasi di una sezione che deve essere compilata dai seguenti intermediari:

- banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti;
- società fiduciarie che amministrano beni per conto di terzi;
- la società "Poste italiane S.p.a.";
- gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale;
- le società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzate ai sensi del D.lgs. 58/1998;
- soggetti abilitati all'applicazione dell'art. 7 del D.lgs. 461/1997;
- **Novità: i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale.**

Nel caso in cui il versamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero venga effettuato alla data di scadenza relativa ai versamenti dell'Irpef con applicazione della maggiorazione dello 0,40%, nel campo 2 è necessario indicare l'importo dell'imposta dovuta e nel punto 8 indicare l'importo della maggiorazione.

Nel rigo ST38 devono essere indicati:

- **nella colonna 1** il codice ABI, se attribuito;
- **nella colonna 2** il codice identificativo internazionale Bic/Swift;

- **nella colonna 3** il codice fiscale italiano, se attribuito;
- **nella colonna 4** la denominazione della società o dell'ente;
- **nella colonna 5** il codice dello Stato estero come da tabella SG di cui alle istruzioni.

I righi ST 39 e successivi dovranno essere compilati in questo modo:

- **nel punto 1** indicare il periodo di riferimento inteso come mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo;
- **nel punto 2** devono essere indicate le plusvalenze realizzate e gli altri redditi conseguiti nel corso dell'anno 2024, al netto delle minusvalenze compensate;
- **nel punto 3** viene indicato l'ammontare complessivo delle imposte di cui ai due punti precedenti compresa l'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato;
- **nel punto 4** l'importo del credito maturato a seguito dei versamenti dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato, utilizzati dal sostituto in compensazione interna.
- Per la compilazione **delle colonne da 5 a 14** è necessario seguire le istruzioni di cui alla sezione I per le medesime colonne.

**Novità:** Al punto 10 sono eliminati i codici Y e 3 e sostituiti dai seguenti:

- G** - se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
- K** - se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- L** - se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto;
- Z** - nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

## QUADRO SV

**70**  
2025  
Agenzia Entrate

**QUADRO SV**  
Trattenute di addizionali comunali all'Irpef

CODICE FISCALE

Mod. N.

<b>SV1</b>	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA <small>(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)</small>				Eventi eccezionali	
Periodo di riferimento mese      anno		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi	
1		2	6	7	8	
<b>SV2</b>	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento giorno   mese   anno	Nota	Sospensione Importo sospeso
9		10	11	14	15	16

Nel **quadro SV** vengono indicati:

- le trattenute ed i relativi versamenti delle addizionali comunali all'Irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2024 con riferimento all'anno 2023;

- le trattenute e i relativi versamenti dell'acconto delle addizionali comunali all'Irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2024 sempre con riferimento all'anno 2024;
- le trattenute relative alle addizionali comunali all'Irpef effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2024;
- le trattenute effettuate a titolo di addizionali comunali all'Irpef a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2024 nonché ai relativi versamenti;
- i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2024 effettuati entro la data di presentazione del modello 770/2025.

Le istruzioni precisano che non devono essere indicate le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali comunali all'Irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2025 con riferimento all'anno 2024.

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 3 del decreto 5 ottobre 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 143 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato direttamente ai comuni di riferimento.

Ai fini del versamento in F24 devono essere compilati tanti righe quanti sono i comuni interessati al versamento, mentre l'esposizione nel modello 770/2025 deve avvenire in forma aggregata, prendendo come riferimento la data di versamento.

Tutte le addizionali, ancorché riferite a comuni diversi tra loro ma versate nella stessa data devono essere esposte su un unico rigo.

### **Modalità di compilazione del quadro SV**

Nella **colonna 1** deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento che corrisponde al mese e all'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. Le stesse modalità si seguono anche in caso di versamento a seguito di ravvedimento operoso.

Al **campo 2** deve essere riportato l'importo:

- delle addizionali comunali trattenute;
- delle somme e degli interessi per rateizzazione trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale; in questo caso gli importi a debito da assistenza fiscale versati in un unico rigo in F24, devono essere esposti nell'SV al netto degli interessi per incapienza della retribuzione e per rettifica che andranno evidenziati al successivo **punto 8**.

Nella **colonna 6** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione interna direttamente a scomputo di quanto indicato al campo 2.

Nella **colonna 7** deve essere indicato l'importo corrispondente alla colonna "importi a debito versati" del modello F24 comprensivo di eventuali interessi indicati nella successiva colonna 8.

Nella **colonna 8** andranno evidenziati gli interessi trattenuti al soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale ma con retribuzione incapiente, nonché gli interessi versati a seguito di ravvedimento operoso. Non devono essere evidenziate le sanzioni.

Nel caso in cui l'importo evidenziato nella colonna 7 è a seguito di ravvedimento operoso, deve essere barrata la casella della **colonna 9**;

**La colonna 10 contiene le novità che seguono:**

- è stato inserito il codice M relativamente alle Amministrazioni dello Stato che effettuano il conguaglio entro due mesi dalla cessazione del rapporto;
- è stato eliminato il codice N presente nella precedente dichiarazione;
- sono stati eliminati i codici numerici 1,2 e 3.

Nella **colonna 11** deve essere indicato il codice tributo;

Nel **punto 14** va indicata la data di versamento con particolare attenzione per le operazioni straordinarie e per le successioni.

Nella **colonna 15**, inserita in caso di previsioni sospensive, sono stati eliminati i codici previgenti confluiti nel codice 20.

Anche in questo caso resta confermato il previgente codice 16.

Nella **colonna 16** deve essere indicato il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025 collegati alla causale di cui al punto 15.

**QUADRO SX**

Il quadro SX accoglie i valori riepilogativi:

- del credito 2023 che deriva dal precedente modello 770/2024 e che è stato oggetto di utilizzo in compensazione esterna tramite mod. F24 entro la data del 31 ottobre 2025;
- dei crediti sorti nel 2024 ed utilizzati in compensazione esterna tramite mod. F24, tenuto conto degli eventuali crediti che risultano dal quadro DI.

**Attenzione:**

1. l'ammontare dei suddetti crediti deve essere indicato al netto di importi recuperati in sede di operazioni di conguaglio. Perciò il loro utilizzo in compensazione va esposto al netto di eventuali riversamenti;
2. Non sono tenute a compilare il quadro SX le Amministrazioni dello Stato che, per il versamento delle ritenute, non fanno ricorso ai modelli di pagamento F24 e F24EP.

**Rigo SX1**

	Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Versamenti 2024 in eccesso	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	Credito su IVE versato da società fiduciaria	Credito spettante su ripetizioni di indebiti di cui all'art. 150 D.L. n. 34/2020
<b>SX1</b>	1	2	3	4	5
	Trattamento integrativo speciale	Indennità tredicesima mensilità	Credito utilizzato in F24		
	6	7	8		

**Rigo SX1 colonna 1:** deve riepilogare i crediti complessivi derivanti da ritenute, addizionali regionali e comunali, conguagli per cessazione dei rapporti di lavoro nel corso dell'anno 2024 o di fine anno (compreso quelli effettuati nei mesi di gennaio e febbraio 2025 per il 2024). Vanno altresì riportati i crediti rivenienti da conguagli di imposte derivanti da precedenti tassazioni ad imposta sostitutiva e rideterminate con successiva tassazione ordinaria.

**Rigo SX1 colonna 2:** Vi trovano esposizione i versamenti in eccesso che derivano dai quadri ST e SV (ad eccezione dell'eccesso di versamento dell'imposta sostitutiva versata dalle Società di gestione del risparmio) ed il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato.

**Rigo SX1 colonna 3:** accoglie l'importo relativo all'eccedenza di imposta che risulta dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti.

**Rigo SX1 colonna 4:** deve essere indicato l'eventuale credito di imposta sul valore degli immobili posseduti all'estero versata dalle società fiduciarie, che risulta dalla colonna 11 del rigo SO7 e ss.

**Rigo SX1 colonna 5:** riepiloga l'ammontare complessivo del credito riconosciuto a seguito di ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute a titolo di acconto ai dendi dell'art. 150, comma 2 del DL 34/2020 nel limite del 30% delle somme riportate al campo 477 della CU/2025 lavoro dipendente e al campo 22 della CU/2025 lavoro autonomo.

**Rigo SX1 colonna 6:** Viene indicato il credito maturato per effetto del riconoscimento del trattamento integrativo speciale ai lavoratori dipendenti del settore turismo relativamente alle prestazioni di lavoro straordinario e notturno riconosciuto dal datore di lavoro per il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 2024. L'importo corrisponde a quello riportato nel campo 479 delle CU2025.

**Novità Rigo SX1 colonna 7:** trova accoglimento il credito maturato per effetto dell'indennità tredicesima mensilità di cui alla legge 9 agosto 2024 n. 113. L'importo corrisponde alla somma indicata nel campo 723 delle CU 2025.

**Rigo SX1 colonna 8:** riepiloga l'ammontare dei crediti di cui alle precedenti colonne da 1 a 6 utilizzati in compensazione per il pagamento delle ritenute riportate nei quadri ST e SV in F24 con i codici tributo 1703,1702,1627,1628,1629,1669,1671,1304,1962,174E,155E,156E,157E,158E, 159E, 160E, 161E.

## Rigo SX2



**Rigo SX2, colonna 1:** riepiloga il credito che deriva da conguaglio di assistenza fiscale;

**Rigo SX2, colonna 2:** riepiloga il credito di cui alla colonna 1 utilizzato in compensazione delle ritenute riportate nei quadri ST e SV a mezzo mod. F24 con i codici tributo 1631, 3796, 3797, 4332, 4631, 4936, 150E, 151E, 152E, 153E, 154E.

**Rigo SX3**

<b>SX3</b>	Credito per canoni di locazione	Credito marittimi imbarcati e assimilati	Credito APE	Credito utilizzato in F24
1	2	3	4	

**Rigo SX3 colonna 1:** trova posto l'indicazione del credito per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del Tuir relativo all'anno d'imposta 2024.

**Rigo SX3 colonna 2:** in cui indicare l'importo del credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel registro internazionale D.L. 457/1997 esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

*Attenzione:* se il credito è presente nel predetto campo, deve essere compilato il rigo SX48.

**Rigo SX3 colonna 3:** deve essere indicato il credito APE (anticipo finanziario a garanzia pensionistica), che l'Inps recupera rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto.

**Rigo SX3 colonna 4:** in cui riportare l'ammontare dei crediti di cui alle colonne 1,2,3 utilizzati nel modello F24 (codici tributo 1633, 1634, 163E, 164E per il pagamento di ritenute esposte nel quadro ST).

**Rigo SX4**

Importo complessivo

<b>SX4</b>	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2023	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
1	2	3	4	5	6	

Resta sempre strutturato su 6 colonne riepilogando i dati complessivi dei crediti e delle compensazioni effettuate nel corso dell'anno 2024.

**Rigo SX4 colonna 1:** in cui indicare i crediti che risultano dal modello 770/2024 (credito 2023). In particolare:

<b>Ammontare del credito colonna 1 in caso di presentazione in un unico flusso</b>	<b>Ammontare del credito colonna 1 in caso di presentazione di flussi separati</b>
SX 32 (colonna 2 - colonna 1) +	SX 32 (colonna 2 - colonna 1) nel caso in cui sia stato inviato il solo flusso da lavoro dipendente e assimilati;
SX 33 (colonna 2 - colonna 1) +	
SX 34 (colonna 2 - colonna 1)	SX 33 (colonna 2 - colonna 1) nel caso in cui sia stato inviato il solo flusso da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
	SX 34 (colonna 2 - colonna 1) nel caso in cui sia stato inviato il solo flusso dei redditi di capitale

**Attenzione:** nell'ipotesi in cui si presenti un flusso che contiene i versamenti di due delle tre categorie di cui sopra, nella colonna 1 dovranno essere riportati i residui dell'anno precedente a cui tali crediti si riferiscono.

**Rigo SX4 colonna 2:** evidenzia il credito indicato nella precedente colonna 1 utilizzato in compensazione con modello F24 entro la data di presentazione del modello 770/2025 (31 ottobre 2025), avente il 2023 come anno di riferimento.

**Rigo SX4 colonna 3:** vanno indicati tutti i maggiori crediti individuati con le note A, B, C, D, E, ed F della colonna 2 del quadro DI.

**Rigo SX4 colonna 4:** indica il credito che scaturisce dalla presente dichiarazione come risultato della seguente operazione aritmetica:

$$SX\ 1\ colonna\ 1 + SX\ 1\ colonna\ 2 + SX\ 1\ colonna\ 3 + SX\ 1\ colonna\ 4 + SX\ 1\ colonna\ 5 + SX\ 1\ colonna\ 6 + SX\ 1\ colonna\ 7 - SX\ 1\ colonna\ 8 + SX\ 4\ colonna\ 1 - SX\ 4\ colonna\ 2 + SX\ 4\ colonna\ 3;$$

**Rigo SX 4 colonna 5:** evidenzia il credito, pari all'importo di colonna 4 che si intende utilizzare in compensazione con il mod. F24.

**Rigo SX4 colonna 6:** trova indicazione l'importo di casella 4 chiesto a rimborso. Non potrà essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.

Nel caso in cui nella colonna 5 del rigo SX4 della precedente dichiarazione sia stato indicato l'importo del credito chiesto in compensazione, il sostituto d'imposta dovrà, comunque, presentare il modello 770/2025 compilando:

- Il frontespizio;
- Il riepilogo delle compensazioni (rigo SX4) anche se nel corso dell'anno 2024 non sono state operate ritenute alla fonte.

Ciò al fine di effettuare la scelta tra compensazione e rimborso del credito.

**Attenzione.** Le istruzioni ricordano che nel caso in cui emerga un credito superiore a 5.000€, il suo utilizzo nel corso del 2025, in compensazione orizzontale (con codice tributo 6781, 6782 e 6783) è subordinato al visto di conformità apposto nel frontespizio della dichiarazione. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dell'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

<b>VISTO DI CONFORMITÀ</b> Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	<b>FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA</b>
Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997		

Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione - Righi da SX32 a SX34

<b>Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione</b>	<b>SX32</b>	Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale	(di cui trasferito al consolidato <sup>1</sup> )	2
	<b>SX33</b>	Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi	(di cui trasferito al consolidato)	)
	<b>SX34</b>	Credito scaturito da ritenute di capitale	(di cui trasferito al consolidato)	)

La compilazione di questi righi è obbligatoria solo quando risulta un credito chiesto in compensazione (rigo SX4 colonna 5).

**Rigo SX32 colonna 1:** andrà compilato solo da chi ha optato per il consolidato ex art. 117 e ss. del Tuir.

**Rigo SX32 colonna 2:** si dovrà indicare l'ammontare del credito di cui al rigo SX4 col. 5 da utilizzare in compensazione, derivante da lavoro dipendente, assimilati ed equiparati nonché da ritenute su pignoramenti presso terzi nel caso di invio di una dichiarazione in cui il flusso "altre ritenute" venga inviato insieme al flusso "dipendente". È un valore comprensivo anche di quanto eventualmente riportato a colonna 1. L'importo che residua (SX32 colonna 2 - SX32 colonna 1) potrà essere compensato con il codice tributo 6781 mod. F24 e codice tributo 166E per F24EP.

**Rigo SX33 colonna 1:** andrà compilato da chi ha optato per il consolidato ex art. 117 e ss. del Tuir.

**Rigo SX33 colonna 2:** andrà indicato l'ammontare del credito di cui al rigo SX4 colonna 5, da utilizzare in compensazione che deriva da ritenute su redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e da ritenute su contratti di locazione breve, nonché da ritenute su pignoramenti presso terzi nel caso di invio di una dichiarazione in cui il flusso "altre ritenute" venga inviato assieme al flusso "autonomo". L'importo è comprensivo di quanto eventualmente riportato a colonna 1  
L'importo che residua per differenza tra le due colonne (SX33 colonna 2 - SX33 colonna 1) potrà essere compensato con il codice tributo 6782 mod. F24 e 167E per F24EP.

**Rigo SX34 colonna 1:** andrà compilato da parte di chi ha optato per il consolidato ex art. 117 e ss. del Tuir.

**Rigo SX34 colonna 2:** trova indicazione l'ammontare del credito, da utilizzare in compensazione, che deriva da ritenute su redditi di capitale, imposte su redditi diversi di natura finanziaria, ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico, ritenute su pignoramenti presso terzi nel caso di invio di una dichiarazione il cui flusso "altre ritenute" venga inviato assieme al flusso "capitale". L'importo è comprensivo di quello riportato nella colonna 1.

L'importo che residua per differenza tra le due colonne (SX34 colonna 2-SX34 colonna 1) potrà essere compensato con il codice tributo 6783 md. F24 e 168E nel mod. F24EP.

### **Righi da SX37 a SX48 -Riepilogo altri crediti**

Si tratta di una sezione che riassume una serie di crediti non esposti in altre sezioni del modello.

#### **Rigo SX 37 - Credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998.**

In tale rigo troveranno indicazione i dati relativi al credito d'imposta derivante dal versamento effettuato negli anni 1997 e 1998 dell'anticipo delle imposte da trattenere sul TFR all'atto della corresponsione.

#### **Rigo SX 40 - Credito d'imposta delle riserve matematiche dei rami vita.**

Si tratta di un rigo che deve essere compilato dalle società di assicurazione che hanno applicato sulle riserve matematiche dei rami vita l'imposta di cui all'art. 1, comma 2 del D.L. 24 settembre 2002 n. 209, per indicare il recupero delle relative somme versate. Tali somme costituiscono un credito da utilizzare in F24 con il codice tributo 6780 ovvero da cedere a società o enti del gruppo.

#### **Rigo SX41 - Ulteriore credito su imposta riserve matematiche.**

Riguarda il credito maturato in forza di versamenti sulle riserve matematiche dei rami vita di cui al D.L. 209/2002, con codici tributo 1681 e 1682. Anche questo credito potrà essere utilizzato in compensazione ovvero ceduto a società o enti del gruppo.

**Rigo SX42 - Credito di cui all'art. 1, comma 2 - sexies, del D.L. 209/2002.**

Nel rigo SX42, troveranno esposizione i dati relativi al credito maturato a seguito dei versamenti dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri (codice tributo 1695); il credito potrà essere usato in compensazione ovvero ceduto a società o enti che appartengono al gruppo.

**Rigo SX44 - Risparmio di imposta degli organismi di investimento collettivo.**

Sono tenuti alla compilazione di tale rigo:

- le SICAV;
- le società di gestione del risparmio;
- i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici.

**Rigo SX46 - Credito per acconto imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria.**

Comprende i dati relativi al credito maturato a seguito di versamenti riferiti all'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato.

**Rigo SX47 - Credito Bonus riconosciuto**

<b>SX47</b>	Credito bonus riconosciuto	Credito residuo anno precedente	Credito utilizzato in F24	Credito residuo
		1	4	5

Il rigo SX47 deve essere compilato da tutti i sostituti di imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2024 il credito bonus Irpef.

**Rigo SX47 colonna 1:** deve essere riportato il credito di cui al campo SX47 colonna 5 del modello 770/2024.

**Attenzione:** in caso di operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente, l'importo di colonna 1 deve comprendere anche il credito residuo del soggetto estinto;

**Rigo SX47 colonna 4:** deve essere riportato l'ammontare del bonus utilizzato con codice tributo 1655 nel modello F24 e 165E nel modello F24EP, fino al 16 marzo 2025.

**Attenzione:** in caso di operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente, nella colonna andrà evidenziato anche il credito utilizzato dal soggetto estinto;

**Nella colonna 5** deve essere esposto il credito residuo che può essere utilizzato dopo il 16 marzo 2025, comprensivo dell'eventuale importo indicato nel quadro DI con nota P.

Attenzione. Il campo deve essere uguale a:

$$\begin{aligned}
 & \text{SX47 Colonna 1 (residuo bonus anni pregressi)} \\
 & \quad - \\
 & \text{SX47 Colonna 4 (bonus utilizzato in F24 nel corso del 2024 fino al 16 marzo 2025)} \\
 & \quad + \\
 & \text{le somme riportate nel quadro DI dei righe nei quali la colonna note assume il valore P.}
 \end{aligned}$$

## Rigo SX48 – Aiuti di Stato

SX48	Aiuti di Stato	Codice aiuto	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Costi agevolabili
		1	2	3	4	5	6
							Importo aiuto spettante
							7

**Attenzione:** la compilazione del rigo SX48 è necessaria ed indispensabile ai fini della legittima fruizione dell'aiuto di Stato.

Contiene informazioni in materia di Aiuti di Stato e deve essere compilato da tutti i soggetti che hanno esposto nel rigo SX3 col.2 il credito d'imposta spettante in relazione al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel registro internazionale D.L. 457/1997 esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Devono compilare il medesimo quadro anche i sostituti di imposta con domicilio fiscale, sede legale/operativa nel territorio dei comuni di Lampedusa e Linosa che hanno usufruito delle agevolazioni per i versamenti delle ritenute di cui all'art. 42 bis co.1 D.L. n. 104/2020.

Il rigo si compone di 7 colonne ma le istruzioni al modello dettano indicazioni solo per la colonna 1, rimandando per le colonne da 2 a 7 alle istruzioni relative denominazione del rigo RS401 del quadro RS dei modelli REDDITI 2025.

**Rigo SX48 colonna 1:** va indicato:

- Il codice "1" per il credito d'imposta di cui all'art. 4 del D.L. n. 457/1997, esposto nel rigo SX3 col.2;
- Il codice "2" per il credito d'imposta di cui all'art. 42 bis co.1 D.L. n. 104/2020;

**Rigo SX48 colonne da 2 a 7:** le istruzioni rinviano alle colonne aventi medesima denominazione del rigo RS401 del quadro RS dei modelli redditi 2025.

Precisiamo che nella colonna 4 deve essere indicato il codice Ateco dell'impresa secondo le novità previste dal 1° aprile 2025.

## Rigo SX49 – Trattamento integrativo

SX49	Trattamento integrativo	Credito residuo	Credito maturato nell'anno	Credito recuperato erogato anno corrente	Credito da recuperare	Credito recuperato erogato anno precedente
		1	2	3	4	5
		Credito utilizzato in F24	Credito residuo			
		6	7			

Il rigo è riservato ai sostituti d'imposta che nel 2024 hanno riconosciuto ed erogato il trattamento integrativo di cui all'art. 1 co.4 D.L. n. 3/2020 come novellato dall'art. 1, comma 3 decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

**Rigo SX49 colonna 1:** deve essere riportato il residuo credito rilevabile dal mod. 770/2024 al rigo SX49 col. 7. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve comprendere il credito residuo del soggetto estinto.

**Rigo SX49 colonna 2:** deve essere riportato l'ammontare di quanto erogato a titolo di trattamento integrativo nell'anno 2024, al lordo degli eventuali importi recuperati e da recuperare che saranno riportati nelle successive colonne 3 e 4. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve comprendere il credito maturato per effetto dell'erogazione

del trattamento integrativo da parte del soggetto estinto.

**Rigo SX49 colonna 3:** deve essere riportato il credito da trattamento integrativo riconosciuto nell'anno in corso e successivamente recuperato in occasione di conguaglio fiscale riversato a mezzo F24 col codice tributo 1701 e F24EP col codice tributo 170E come riportati anche nel quadro ST. Tale somma deriva da recuperi (e non compensazioni) operati in quanto non spettanti e può riferirsi anche a trattamenti integrativi riconosciuti da altri sostituti di imposta e coincide con quanto esposto del campo 393 della CU 2025 al netto di quanto già recuperato da precedente sostituto di imposta riportato al campo 400. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve comprendere il credito riconosciuto e successivamente recuperato del soggetto estinto.

**Rigo SX49 colonna 4:** deve essere riportato quanto esposto al campo 394 della CU 2025 corrispondente al credito riconosciuto ma da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio o non recuperati da altri sostituti di imposta.

**Rigo SX49 colonna 5:** deve essere riportato quanto esposto al campo 395 della CU 2025 per le quote di trattamento integrativo riconosciuto ma recuperato in forma rateale con codici tributo 1701 F24 e 170E F24EP, riportati anche nel modello ST con la nota P nel campo 10.

Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve comprendere il credito riferito al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato del soggetto estinto.

**Rigo SX49 colonna 6:** deve essere riportato l'ammontare complessivo relativo al credito da trattamento integrativo utilizzato con il mod. F24 entro il 16 marzo 2025 con i codici tributo 1701 mod. F24 e 170E mod. F24EP.

Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve comprendere il credito utilizzato nel mod. F24/F24EP del soggetto estinto.

**Rigo SX49 colonna 7:** deve essere riportato l'ammontare dell'eventuale credito residuale derivante dalla formula colonna 1 + colonna 2 - colonna 6 che può essere utilizzato dopo il 16 marzo 2025.

## IL NUOVO MODELLO 770 MENSILE

L'art. 16 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1 ha introdotto, in via sperimentale, a partire dall'anno 2025, una modalità semplificata di presentazione del modello 770 che può essere utilizzata dai datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti, al 31 dicembre dell'anno precedente, non superiore a cinque.

In sostanza, i sostituti in questione possono, in alternativa alla presentazione del modello 770 a cadenza annuale, comunicare mensilmente l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione e gli altri dati individuati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento n. 25978 del 31 gennaio 2025, sono stati definiti gli elementi informativi da comunicare oltre che fissare un primo termine di scadenza:

- Per le ritenute operate nel mese di marzo 2025 si poteva provvedere alla comunicazione dei dati contestualmente all'invio dell'F24;
- Per le ritenute operate nei mesi di gennaio/febbraio 2025 i dati potevano essere comunicati entro il 30 aprile 2025.

Ora, al fine di fornire agli operatori di settore e alle aziende di sviluppo software un maggior lasso temporale per operare gli adeguamenti informatici, il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 3 giugno 2025 n. 241540, ha previsto lo slittamento del termine per l'invio del nuovo modello al 30 settembre 2025 estendendo il periodo dei dati da trasmettere ricomprendendo non solo le ritenute dei mesi gennaio e febbraio ma anche quelle relative ai mesi da marzo ad agosto 2025.

Precisiamo che l'adesione al nuovo sistema di comunicazione dei dati è facoltativa ma è vincolante per l'intero anno di imposta per cui è esercitata.

### **Ambito di applicazione**

Il 770 semplificato può essere presentato dai sostituti d'imposta che:

- Corrispondono esclusivamente compensi (sotto qualsiasi forma) che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
- Sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
- Versano le ritenute con il mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;
- Contano un numero di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque.

La novità è applicabile:

- Alle ritenute e trattenute da versare;
- Ai crediti maturati dai sostituti d'imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24 Identificati dai codici tributo di cui all'allegato 1 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 25978 del 31 gennaio 2025 come da tabella che segue:

Tipologia	Codice tributo
Codici tributo relativi a ritenute/trattenute	1001;1002;1012;1019;1020;1040;1053;1057;1301; ;1302;1305;1307;1312;1604;1606;1630;1701;171 2;1713;1845;1846;1904;1905;1907;1908;1914;19 20;1921;4201;4330;4331;4730;4731;4932;4933;1 066;4934;4935;1067;1605;1917;1918;1306;1068; 1607;1922;1923;1308;1704;1069;1608;1924;1925 ;1309;3790;3802;3803;3795;3845;3846;3847;3848
Codici tributo relativi a crediti da utilizzare in compensazione	1304;1627;1628;1631;1633;1669;1671;1701;1962 ;3796;3797;4331;4932;1702;1704

### Comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate

I soggetti interessati dal nuovo adempimento comunicano all’Agenzia delle entrate i seguenti dati:

- Ammontare delle ritenute/trattenute operate e relativo codice tributo e periodo di riferimento;
- In caso di versamento di addizionali regionali/comunali all’Irpef, la regione o il comune a cui si riferiscono;
- La presenza di altre fattispecie (note) di cui all’allegato 2 del Provvedimento dell’Agenzia delle entrate:

Note	Descrizione
A	Il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall’art. 2, comma1, del D.P.R. n. 445 del 1197
B	Il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2025 erogati entro il 12 gennaio 2026
D	Il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di gennaio 2026
E	Il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di febbraio 2026
P	Il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell’anno in corso (2025), ma pertinente l’anno precedente (2024).
S	Nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell’anno d’imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell’anno d’imposta corrente.

Ai fini del versamento tramite modello F24 vanno indicati seguenti dati:

- Ammontare delle ritenute/trattenute versate e relativo codice tributo nonché il periodo di riferimento;
- L’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute/trattenute in caso ravvedimento;
- I crediti maturati dal sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo di cui all’allegato 1 del Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 25978;
- Ulteriori importi a debito da versare o a credito da compensare comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
- Il codice IBAN del proprio conto autorizzando l’addebito dell’eventuale saldo a debito del modello F24.

**Modalità di invio dei dati e del modello F24**

L’invio del modello F24 e la comunicazione dei dati sono effettuati esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato 3 del provvedimento n. 25978, direttamente dal sostituto d’imposta ovvero avvalendosi di intermediario. I dati aggiuntivi da comunicare in concomitanza con l’F24 sono esposti nel nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE” di cui all’allegato 4 del provvedimento n. 25978



Mod. n.

**PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE**

(Articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Codice tributo	Codice comune/regione	Periodo di riferimento		Ritenute/trattenute operate	Interessi	Importo da versare	Ravvedimento	Note
		mese	anno					
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Termini di invio**

La trasmissione dell’F24 deve avvenire entro i termini fissati per il versamento mensile delle ritenute e trattenute effettuate, vale a dire entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per l’anno 2025:

Mese di riferimento	Versamento ritenute/Comunicazione dati aggiuntivi	
Gennaio	17/02/2025	Entro il 30 settembre 2025
Febbraio	17/03/2025	
Marzo	16/04/2025	
Aprile	16/05/2025	
Maggio	16/06/2025	
Giugno	16/07/2025	
Luglio	20/08/2025	
Agosto	16/09/2025	
Settembre	16/10/2025	
Ottobre	17/11/2025	
Novembre	16/12/2025	
Dicembre	16/01/2026	

Nel caso in cui un F24 venga scartato, resta valida la comunicazione dei dati aggiuntivi e il versamento delle ritenute operate dovrà essere effettuato con separato modello F24 ordinario, se necessario avvalendosi del ravvedimento.

Nel caso in cui si renda necessario procedere alla sostituzione o all'annullamento di una comunicazione di dati già inviata è necessario seguire le istruzioni rese disponibili dalle specifiche tecniche.

Sarà quindi necessario predisporre un nuovo file ed indicare nel campo del record M il tipo di operazione che si intende effettuare:

- “A” in caso di “Annullamento”. L'annullamento deve riguardare la comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate e il relativo modello F24 (se presente) ed è consentito solo se il modello F24 risulta ancora annullabile;
- “S” in caso di “Sostituzione”. In tale eventualità sarà sostituita solo la comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate e il relativo modello F24 (se presente) resterà valido. Nei campi 6 e 7 del record M sarà necessario indicare il protocollo telematico attribuito dai servizi telematici alla comunicazione che si intende annullare o sostituire.